



ASSOCIAZIONE PICCOLE IMPRESE E  
CONSULENTI PER L'INFORMATICA

[www.apici.info](http://www.apici.info) – [mail@apici.info](mailto:mail@apici.info)

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per le Comunicazioni  
Div. II di Staff  
Viale America, 201  
00144 ROMA

**Oggetto: Osservazioni e commenti sulla bozza del Decreto Ministeriale – Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 26/10/2010 n. 198 recante "Attuazione della Direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni"**

Gentile Dott.ssa Eva Spina,

Le invio a nome dell'Associazione Progetto APICI da me presieduta, alcune considerazioni in merito alla bozza di decreto attuativo in oggetto nella speranza che quanto indicato possa offrire spunti utili alla stesura del testo definitivo.

### **Premessa**

Il settore del networking ha subito negli ultimi anni una profonda trasformazione dovuta soprattutto all'avvento di Internet e alla sua diffusione. In fase di elaborazione di norme che regolamentino il mercato, il Legislatore dovrebbe valutare la realtà del settore in particolare tenendo conto dei seguenti aspetti:

- Il progresso tecnologico delle apparecchiature e della rete pubblica
- L'accresciuto livello di preparazione tecnica degli operatori del settore
- La consapevolezza degli utenti finali, siano essi aziende o privati cittadini, che si traduce in una maggiore capacità di valutazione e di scelta degli operatori ai quali affidare la realizzazione e la manutenzione dei sistemi informatici e di rete
- La banalizzazione della tecnologia dovuta alla sua diffusione di massa

Tutto questo porta a ritenere, ed è questo il parere di APICI, che il mercato del networking sia sufficientemente maturo da poter essere totalmente liberalizzato.

Se il legislatore tuttavia ritenesse opportuno regolamentare il settore allora riteniamo che questo dovrebbe essere fatto con l'obiettivo di garantire la concorrenza salvaguardando nel contempo due aspetti fondamentali: la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi.

Nell'ambito del networking è evidente che sicurezza e affidabilità siano legati a due livelli ben distinti: il livello fisico, cioè la costruzione della rete (cablaggi, prese, armadi ecc..) e il livello logico, cioè la parte che riguarda il software e la configurazione degli apparati. La bozza di regolamento in oggetto riprende i concetti già presenti nel DM314/92 e quindi non

tiene affatto conto della componente software che sicuramente all'epoca della stesura del suddetto DM non rivestiva certo un ruolo fondamentale. Una normativa moderna dovrebbe invece tener conto della realtà del mercato e della tecnologia, e dovrebbe soprattutto essere impostata in modo tale da potersi facilmente adattare al progresso tecnologico senza porre freni né all'innovazione, né alla libertà d'impresa.

Tornando alla separazione tra livelli fisico e logico riteniamo che il primo debba essere regolato dalle norme già esistenti che riguardano il settore dell'impiantistica. Chi realizza cablaggi di rete (stende cavi, installa prese, armadi ecc.), dovrebbe attenersi a specifiche normative tecniche volte a far sì che queste infrastrutture non possano arrecare danni a cose e persone e, nel contempo, svolgano la loro funzione, cioè il trasporto fisico dei dati sotto forma di impulsi elettrici, nel miglior modo possibile garantendo quindi un alto livello di affidabilità del sistema.

Il livello logico, cioè quello che riguarda il software presente a bordo degli apparati e la sua relativa configurazione, deve garantire la sicurezza della rete, evitando che attacchi esterni possano compromettere i dati presenti sui sistemi o far sì che tali dati possano impropriamente essere prelevati attraverso la rete pubblica senza dovute autorizzazioni. Questo è già previsto dalla normativa Privacy che, nel suo testo unico DM196/03, prevede inoltre che ogni intervento volto ad implementare misure di sicurezza informatica effettuato su reti e sistemi debba essere accompagnato da una dichiarazione di conformità rilasciata da chi effettua l'intervento. La legge però non chiarisce chi sia autorizzato al rilascio della dichiarazione e questo crediamo sia un aspetto sul quale il decreto attuativo di cui stiamo discutendo dovrebbe far luce.

Considerando ancora la vigente normativa Privacy, non si può non tener presente come il DM196/03 definisca due diverse categorie di dati: i dati comuni e quelli sensibili e/o giudiziari. Nell'impostazione del livello di sicurezza di una rete informatica questa distinzione va seriamente presa in considerazione: si tratta evidentemente di un aspetto che prescinde totalmente dalle dimensioni della rete in oggetto e che impatta prevalentemente sull'aspetto logico del sistema.

Per raggiungere quindi livelli di sicurezza informatica adeguati alla tipologia dei dati trattati, la configurazione di apparecchiature e sistemi di rete informatica dovrebbe essere effettuata da personale tecnico con preparazione specifica e con buona conoscenza dei protocolli di rete, in particolare ci riferiamo a quello che è attualmente lo standard in ambito telematico, cioè l'insieme di protocolli denominato TCP/IP. Queste competenze non sono minimamente legate ad aspetti di dimensione aziendale ma sono necessariamente da attribuire a singole persone fisiche.

Alla luce di queste considerazioni che si basano sulla realtà oggettiva del settore, APICI ritiene che la bozza di regolamento proposta dal Ministero sia inadeguata in quanto tiene in considerazione solo parametri relativi alla fisicità delle reti informatiche ignorando l'importante aspetto legato al software. Inoltre il regolamento proposto, basando parte dei requisiti abilitanti su aspetti aziendali di tipo dimensionale, nega l'esistenza di una figura che in realtà è massivamente presente sul mercato. Ci riferiamo al tecnico/consulente informatico specializzato, il quale si occupa della configurazione dei dispositivi di rete garantendo il funzionamento dei sistemi e la loro sicurezza e affidabilità.

### **Proposte**

A conseguenza di quanto espresso in premessa, APICI propone di modificare il regolamento in oggetto tenendo presenti i seguenti aspetti.

È di fondamentale importanza separare il livello fisico da quello logico e richiedere di conseguenza requisiti diversi a chi si occupa di realizzare fisicamente le reti rispetto a chi esegue operazioni di configurazione del software. I requisiti abilitanti indicati nella bozza di regolamento (direttore dei lavori, risorse umane disponibili, strumentazione ecc...) possono

essere adeguati solo per quelle realtà che effettuano esclusivamente la realizzazione fisica dell'infrastruttura di rete.

È necessario riconoscere l'esistenza della figura del tecnico/consulente informatico specializzato, al quale viene affidata la dimensione logica della rete e che, di conseguenza, ha responsabilità specifiche in merito alla sicurezza informatica dei sistemi. Tale figura dovrebbe avere conoscenze specifiche nell'ambito del networking e dei protocolli TCP/IP, oltre che i requisiti di ordine personale e morale che normalmente sono richiesti ai professionisti. Le competenze tecniche potrebbero risultare da autocertificazione e conseguente assunzione di responsabilità, oppure si potrebbero valutare i requisiti basandosi su titoli conseguiti. In quest'ultimo caso una proposta di requisiti abilitanti potrebbe essere la seguente:

- Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica o Ingegneria delle Telecomunicazioni oppure altro titolo simile o equivalente
- Oppure, in alternativa alla laurea, dovrebbe essere necessario sostenere un esame teorico su argomenti tecnici specifici da tenersi presso le Camere di Commercio (sulla falsariga di quelli richiesti per i Ruolo dei Periti ed Esperti) o presso il Ministero delle Telecomunicazioni (analogamente per esempio a quanto richiesto per l'ottenimento della Patente di Radioamatore). In alternativa all'esame si potrebbe ritenere idonea all'abilitazione la frequenza di un apposito corso di formazione erogato da ente o associazione riconosciuta.

In aggiunta il professionista informatico dovrebbe disporre di un'assicurazione per la responsabilità civile in modo da tutelare gli utenti in caso di danni derivanti dal suo operato.

In merito alle esclusioni previste dalla bozza di regolamento, proponiamo innanzitutto di valutare la dimensione dell'impianto non in base al numero dei punti di utilizzo finale ma in relazione al numero di accessi concorrenti, cioè al numero di persone che accedono contemporaneamente alla rete dal suo interno. Questa modalità è quella normalmente usata in informatica e risulta oltretutto facilmente verificabile in caso di ispezioni. È importante inoltre distinguere chi tratta dati comuni da chi invece opera su dati sensibili: quest'ultima distinzione è facilmente verificabile tramite il Documento Programmatico Sulla Sicurezza previsto dalla normativa Privacy.

Componendo i vari aspetti analizzati si potrebbe ipotizzare un quadro normativo che combini soggetti abilitati, ambiti di applicazione ed esclusioni in base al seguente schema:

- In caso di impianto di rete che preveda fino ad un massimo di dieci accessi concorrenti, la realizzazione (livello fisico) e la successiva configurazione del sistema (livello logico) possono essere effettuate autonomamente dal soggetto proprietario dell'impianto o affidate a personale non abilitato, questo a patto che i dati trattati siano esclusivamente di tipo comune.
- Per impianti con numero di accessi concorrenti superiore a dieci è prevista in via esclusiva la realizzazione dell'infrastruttura di rete (livello fisico) da parte di un'azienda abilitata, la configurazione del sistema (livello logico) può invece essere effettuata autonomamente da parte del proprietario dell'impianto o affidata a personale non qualificato, sempre che i dati trattati siano esclusivamente di tipo comune.
- Per tutti i casi in cui vengano trattati dati sensibili e/o giudiziari, a prescindere dalla dimensione della rete, la realizzazione dell'infrastruttura (livello fisico) può essere effettuata esclusivamente da un'azienda abilitata mentre la configurazione del sistema (livello logico) deve essere affidata ad un tecnico/consulente informatico specializzato abilitato il quale dovrà rilasciare l'apposita certificazione di idoneità prevista dalla normativa privacy.

## **Conclusioni**

Nell'elaborare questa proposta l'Associazione Progetto APICI ha cercato di valutare con obiettività la realtà del mercato cercando di fornire spunti per un quadro normativo che non rappresenti un freno per lo sviluppo tecnologico e nel contempo cerchi di tutelare gli operatori, sia quelli del settore informatico, sia gli installatori abilitati in base al DM314/92.

All'alternativa della completa liberalizzazione proponiamo infatti il riconoscimento della figura del professionista informatico e confermiamo l'importanza delle imprese di installazione abilitate aumentando anche il loro campo di azione.

La liberalizzazione dell'installazione e della relativa configurazione per le reti che rimangono entro i dieci accessi concorrenti e non trattano dati sensibili, eviterà inutili aumenti di costi per tutte quelle piccole attività economiche quali piccoli esercenti di prossimità, agenzie immobiliari, agenzie viaggi ecc... Questo aspetto non va sottovalutato considerata l'attuale congiuntura economica negativa la quale minaccia ogni giorno di più la stessa possibilità di sopravvivenza di queste piccole ma importanti attività economiche.

Concludendo auspichiamo che quanto indicato possa essere di supporto nella stesura del testo definitivo e rimaniamo a completa disposizione del Ministero per fornire eventuali ulteriori indicazioni.

Cordiali Saluti

Associazione Progetto APICI  
Il presidente dott. Stefano Tonelli

Documento composto di quattro pagine inclusa la presente, elaborato da Progetto APICI e rilasciato in data 11/04/2011.